

N. R.G.TRIB.

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE  
PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Daniela Di Sarno

Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

## DECRETO

nel procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_

proposto da

\_\_\_\_\_ *sedicente*, nato in Gambia il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_*Alias* \_\_\_\_\_ nato in Gambia il \_\_\_\_\_

Cui \_\_\_\_\_ - Vestanet

elettivamente domiciliato in GENOVA presso lo studio dell'Avv. BALLERINI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*,  
che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008*

a scioglimento della riserva assunta

OSSERVA

\_\_\_\_\_ propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 avverso la  
decisione n. 67100-18 notificata il 12.12.18 con la quale la Commissione territoriale di Torino –  
Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la  
domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al

Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 286/98.

Si è costituito personalmente il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova che si richiama ai propri atti.

E' intervenuto il PM con richiesta di rigetto del ricorso, depositando certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (negative) relativi però a successivamente integrati e sempre negativi, come le risultanze/informative della Questura che sono negative.

Il ricorrente in sede di audizione amministrativa ha riferito di:

- essere cittadino gambiano, nato e vissuto a \_\_\_\_\_ etnia mandinga, religione musulmana,
- aver studiato per 3 anni,
- aver lavorato come contadino,
- non aver parenti in vita,
- aver lasciato il paese per conflitti ereditari familiari (con i figli della prima moglie del padre) degenerati in violenze ed in un tentato omicidio nei suoi confronti.

Nel provvedimento di rigetto n. 67100-18, la Commissione ha ritenuto la narrazione non credibile (in particolare i maltrattamenti e le violenze erano vaghe) perciò non erano accordabili forme di protezione maggiore. Neppure i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore erano riscontrabili.

In sede di audizione si sono approfondite le circostanze narrate in Commissione ed il ricorrente, confermate le proprie origini, nel descrivere la famiglia, ha riferito di non aver mai conosciuto la mamma e di aver vissuto con il padre, *"la sua prima moglie ed un fratellastro, figlio di papà e della sua prima moglie"*.

Alla morte del padre è rimasto in *"casa con matrigna e fratellastro"*, uomo con cui ha dichiarato di aver avuto sempre problemi, aumentati successivamente anche per motivi ereditari (*"non mi davano da mangiare ed andavo in giro a chiedere l'elemosina per comprarmi da mangiare. Poi ho avuto problemi per i documenti della casa....."*). Veniva maltrattato anche fisicamente.

Ha dichiarato di aver studiato per 3 anni *"scuola coranica ma anche un po' di inglese"* grazie ad un amico del padre e di aver smesso presto (*"avevo 9-10"*) quando il padre è morto. Ha poi riferito che proprio questo amico deteneva documenti sulla proprietà della casa di famiglia, oltre alle chiavi.

Quando l'amico paterno morì scomparvero i documenti, ragione per cui sarebbe stato minacciato dai parenti (*R. io sono andato a casa dell'amico e ho scoperto che era morto di malattia, poi siccome non avevo i documenti il fratellastro e la matrigna mi hanno minacciato: se non davo i documenti mi avrebbero ucciso"*).

Ha dichiarato di esser quindi fuggito a 12 anni con l'aiuto di un camionista che andava in Senegal, paese ove ha brevemente soggiornato per poi partire in direzione Burkina ed infine Libia.

Con riguardo a tale paese ha riferito di aver lavorato senza esser mai stato pagato. Ha anche narrato di attacchi da parte degli Asma boys ed infine di essere giunto su una spiaggia libica. *"E lì ho trovati altri che erano saliti sul gommone. Io sono salito perché non volevo morire in Libia e così che sono arrivato in Italia"*: era il 12 giugno 2016.

Dopo Brindisi e Taranto, è stato destinato a Genova e quindi a Savona.

In sede di audizione (25.10.19) ha dichiarato di vivere ancora con la \_\_\_\_\_ di aver frequentato la scuola di aiuto cuoco e di studiare la lingua italiana. Lavora come cuoco in un ristorante ad \_\_\_\_\_ (tirocinio retribuito cfr. doc. 8 primo tirocinio, doc. n. 15 tirocinio in corso, con scadenza al 31.10.19).

Dichiara di non voler rientrare nel proprio paese poiché *"non conosco più nessuno. Ho solo loro, matrigna e fratellastro, che mi vogliono morto"*.

Sempre in sede di audizione è stata prodotta sub doc. n. 7 documentazione da cui si desume l'esistenza di ferite diverse dall'arma da fuoco e sub. doc. n. 18 relazione psicologica. Alla successiva udienza del 7.1.20 per integrazioni istruttorie (riguardanti principalmente la verifica dell'assenza di precedenti) referto psichiatrico (doc. 20) e relazione aggiornata (doc. 23).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Collegio osserva che il ricorso appare fondato solo in parte.

**Preliminarmente**, si precisa che non si applicano le modifiche apportate all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/98 ed all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/08 dal DL n. 113/18 (c.d. decreto sicurezza), in quanto il presente procedimento si riferisce a domanda antecedente il 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto, successivamente convertito con legge n. 132-18. E ciò come chiarito e confermato anche dalla recentissima sentenza della Cassazione, n. 29460/19, resa a Sezioni Unite, alle cui motivazioni si rinvia.

Venendo al merito, per ragioni di economia processuale ed esigenze di sinteticità dei provvedimenti deve essere data per conosciuta l'articolata normativa di riferimento sulla protezione internazionale, oggetto di ampia trattazione in ricorso.

Tanto premesso, il ricorrente non ha certamente diritto allo **status di rifugiato**.

I fatti esposti, anche ove corrispondenti al vero, non integrano – pacificamente – una persecuzione personale dovuta a motivi di razza, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. Il racconto del ricorrente non prospetta alcun timore di persecuzione collegato ad alcuno dei motivi sopra richiamati, avendo lo stesso dichiarato di essere fuggito per timore di essere perseguitato dalla famiglia del padre (defunto).

La domanda principale va quindi rigettata.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, il Collegio ritiene che, seppur la narrazione delle persecuzioni subite dalla matrigna e dal fratellastro possono essere reputate veritiere (i traumi psicologici e le cicatrici rimaste sul corpo sono indizi del clima di terrore descritto nelle audizioni), il danno grave subito non può esser reputato più attuale considerato che nel frattempo il ricorrente è diventato adulto e l'eredità è verosimilmente andata perduta.

Ne deriva che il ricorso non è accoglibile, nè sotto il profilo della lettera a), nè sotto quello della lettera b) di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007.

Non sussistono poi neanche gli estremi per la protezione sussidiaria, ai sensi della lett. c) dell'art. 14 cit. non essendovi in Gambia un conflitto armato in corso che implichi una violenza generalizzata, secondo l'accezione di cui a tale norma e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

La normativa di matrice UE, compresa quindi quella nazionale, richiede - come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del D. Lgs. n. 251/2007 - la presenza di una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale" e, come ricordato dalla Corte di giustizia "...mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale..." (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Deve essere allora ricordato che i rapporti delle organizzazioni internazionali (ad es. "EASO Informazioni sui Paesi di origine Gambia Notizie sul Paese" [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017\\_7598\\_IT\\_01.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf)) non evidenziano l'esistenza di tali pericoli in Gambia.

Da quanto è possibile apprendere con riguardo a tale paese, attualmente non è quindi invocabile tale forma di tutela, pur restando certamente assai delicata la situazione politica e sociale, nonostante il (non più definibile come recentissimo) cambio di vertice alla guida del paese ("Dopo la sconfitta alle elezioni presidenziali e la crisi politica e costituzionale che ne è seguita, Jammeh ha lasciato il Gambia il 21 gennaio 2017 andando in esilio in Guinea equatoriale", cfr. pag. 26 citato documento EASO).

L'operato del nuovo Presidente, infatti, non è ancora valutabile ad oggi con certezza assoluta, anche se si ipotizza possa essere positivo in termini di sicurezza e stabilità.

Al momento è possibile notare<sup>1</sup> essenzialmente l'esistenza di impegni da parte del nuovo governo: "il governo gambiano pubblica le risposte alle raccomandazioni contenute nell'ultimo "Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to The Gambia", realizzato dal gruppo di lavoro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulle Sparizioni forzate o involontarie. Accettando le raccomandazioni, il governo di Banjul si impegna a: introdurre il reato di "sparizioni forzate" ("enforced disappearances") all'interno del codice penale; smantellare la prigione "Mile 2" e costruire una nuova struttura; creare un registro dei casi di grave violazione dei diritti umani, raccolti

<sup>1</sup> Cfr. <https://www.asiloineuropa.it/ricerca-country-of-origin-information-coi/gambia/> predisposta dalla Associazione Asilo in Europa che richiama il documento dell'UN Human Rights Council [https://www.ecoi.net/en/file/local/1443307/1930\\_1536918084\\_g1826818.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1443307/1930_1536918084_g1826818.pdf)

grazie all'operato della Commissione di verità e riconciliazione (TRCC); intervenire sul sistema giudiziario, garantendone i principi di imparzialità e indipendenza e assicurando la presa in carico da parte del sistema penale dei casi di sparizione forzata".

Ne deriva che il ricorso non è accoglibile neppure ai sensi della lettera c) all'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007.

Sulla base di quanto accennato, non appare tuttavia condivisibile il provvedimento della Commissione nella parte in cui valuta, come insussistenti, i presupposti per altre forme di tutela.

La assoluta e gravissima privazione di diritti fondamentali come quello allo studio (oltre a quello affettivo/familiare) ed i soprusi subiti hanno spinto il ricorrente a lasciare il Paese, la cui realtà di violenze è anche nota.

E quindi, anche alla luce della sopra descritta, obiettivamente instabile, delicata ed ancora irrisolta (il processo di pacificazione del Paese nel dopo-Jammeh non sia ancora concluso sembra confermato dal fatto che la missione militare di pace con forze internazionali ECOMIG, finanziate dalla UE, era certamente in corso nell'agosto 2019<sup>2</sup> e pare tuttora prorogata (cfr. la notizia ricavabile *on line* <https://www.tellerreport.com/news/2019-08-22--gambia--the-extended-ecomig-mission---rff-r1Q12jNH.html>), situazione del Gambia si ritiene che, pur non integrando essa, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo, quindi, i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del citato decreto legislativo, meriti tuttavia accoglimento la domanda del ricorrente di riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

Nel ritenere la posizione del ricorrente rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98, occorre quindi tenere conto:

i) della storia personale del giovane richiedente (bassissima scolarizzazione, assenza di riferimenti familiari), che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese ancora minorenne ed a subire anche maltrattamenti in Libia prima di giungere in Italia.

b) della condizione di instabilità socio – politica tuttora esistente in Gambia, assumendo rilevanza la situazione confermata dagli ultimi documenti richiamati.

c) l'assenza (passata ed attuale) di legami familiari nel paese di origine;

d) del proficuo percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico e culturale italiano, come risulta dalla documentazione (già richiamata *supra*) che si è riusciti a raccogliere in sede di istruttoria. In Italia ha sfruttato al massimo tutte le opportunità offerte (da quelle scolastiche a quelle professionali), tessendo anche rapporti interpersonali con molti individui.

<sup>2</sup> Cfr. European External Action Service, *European Union support to the "New Gambia"* Updated on: 25/02/2019 (v. in particolare pag. 2, ultime righe), su: [https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/european\\_union\\_ongoing\\_contracts.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/european_union_ongoing_contracts.pdf). Afrobarometer, *Gambians divided on whether ECOMIG should leave the country, survey shows*, su: <http://www.afrobarometer.org/press/gambians-divided-whether-ecomig-should-leave-country-survey-shows>

Un positivo percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese di origine ove non ha alcun legame familiare.

In tale situazione, se il richiedente tornasse in Gambia, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Anche alla luce della sentenza Cass. Civ. n. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, anche all'esito del giudizio comparativo richiesto e confermato dalla recentissima giurisprudenza di legittimità, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98.

Gli atti vengono quindi trasmessi al Questore competente per territorio.

Con riferimento al provvedimento da emettere, deve applicarsi al presente giudizio l'art. 1, comma 9, del DL n. 113/18, conv. L. n. 132/18 e per brevità si richiamano sul punto le motivazioni della Cass. 4890/19, confermate più volte da questo Tribunale ed oggi anche dalla recentissima Cass. S.U. n. 29460/2019.

Il Questore competente, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Quanto alle spese di lite, stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.

Si provvede infine con separato decreto - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del ricorrente *sedicente*, nato in Gambia il *Alias* nato in Gambia il *Cui* - *Vestanet*, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9, D. Lgs. n. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» della durata di anni due.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

